



Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: D.P.REG.. 20.01.2012, N. 18/PRES. APPROVAZIONE INCIDENZE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL VALORE BASE PER IL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE NONCHÉ DEGLI ULTERIORI PARAMETRI PREVISTI DALL'ART.29 DELLA LEGGE REGIONALE 19/2009, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, COME AGGIORNATE CON DPREG. 13/05/2015, N. 098/PRES.

L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 08:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pezzin Luciano Giuseppe	Presidente del Consiglio	Presente
Carrara Lucio	Assessore	Presente
Bellitto Cristina	Assessore	Presente
Bernarda Massimo	Assessore	Presente
Cappa Alessandro	Consigliere	Presente
Corona Cristian	Assessore	Assente
Corona Felice	Consigliere	Presente
Martinelli Antonio	Consigliere	Assente
Rossi Giuseppe	Consigliere	Assente
De Lorenzi Stefano	Consigliere	Assente
Filippin Pier Giuliano	Consigliere	Presente
Della Putta Antonio	Consigliere	Assente
Martinelli Maria	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pezzin Luciano Giuseppe nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: D.P.Reg.. 20.01.2012, N. 18/PRES. Approvazione incidenze degli oneri di urbanizzazione e del valore base per il calcolo del costo di costruzione nonché degli ulteriori parametri previsti dall'art.29 della Legge Regionale 19/2009, ai fini della determinazione del contributo di costruzione, come aggiornate con DPR. 13/05/2015, n. 098/Pres.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 11/11/2009, n. 19 ed in particolare gli articoli 29-30-31-32 concernenti la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed a quello sul costo di costruzione;

Visto il D.P.REG. 20/01/2012, n. 018/Pres.,, pubblicato sul supplemento ordinario n. 7 al B.U.R. n. 5 del 01/02/2012;

Visto che con deliberazione consigliere n. 06 del 08/02/2013 ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto dall'art. 29 della L.R. 19/2009 dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione del 20/01/2012 n. 18/Pres. e di fissare pertanto le nuove incidenze degli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione in sostituzione di quelle già adottate in adempimento al D.P.G.R. 29/04/1997 n. 0139/Pres.;

Visto il DPR. 13/05/2015, n. 097/Pres. con il quale vengono modificati alcuni parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

Ritenuto altresì di adempiere agli altri obblighi previsti dal sopracitato D.P.Reg. 018/Pres.;

Premesso che il Comune è dotato di P.R.G.C., approvato con decreto P.G.Reg.;

Dato atto che sulla base della classificazione geografica ISTAT il Comune è compreso tra quelli di Montagna Interna.

Atteso che la popolazione residente nel Comune al 31.12.2011 era inferiore a 2500 abitanti;

Considerato che il comune nell'ultimo quinquennio ha registrato un saldo demografico negativo;

Visto che la normativa regionale ai sensi del comma 2 art. 30 della legge regionale 11/11/2009 n. 19, in base ai parametri sopra riportati, consente una riduzione fino ad un massimo del 50%, limitatamente agli oneri di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà al fine di agevolare gli insediamenti residenziali con l'obiettivo di contenere lo spopolamento dalla vallata;

Considerato che l'art. 13 del D.P.Reg. del 20/01/2012 n. 018, tenuto conto dell'attuale delicata situazione del comparto edilizio in regione, in sede di prima applicazione, prevede la possibilità di ridurre al 30% i valori contenuti nella tabella 1 all. C al predetto regolamento e l'obbligo prevede le modalità di allineamento ai valori previsti dalla predetta tab. 1, nel termine fissato dall'art. 29. comma 7 della L.R. 19/2009 pari a 5 anni;

Ritenuto opportuno prevedere la riduzione dei valori relativi alla tabella 1 allegato C al predetto decreto e il graduale allineamento ai valori tabellari entro cinque anni a decorrere dalla data della delibera consigliere di approvazione degli oneri di urbanizzazione in data 08/02/2013 n. 06 con la seguente gradualità:

Primo anno riduzione del 30%

Secondo anno riduzione del 30%

Terzo anno riduzione del 20%

Quarto anno riduzione del 20%

Quinto anno riduzione del 10%

Visto il comma 3 dell'art. 30 della L.R. 19/2009 che recita "Il Consiglio Comunale può deliberare la riduzione fino al massimo del 50%, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalle leggi di settore";

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà applicando la riduzione dei valori fissati in sede regionale, nella misura del 50%, in quanto si intende favorire l'incremento delle attività con destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale;

Visto il comma 4 dell'art. 30 della L.R. 19/2009 che recita "Il Consiglio Comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo del costo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo";

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà applicando la riduzione dei valori fissati in sede regionale, nella misura del 50%, in quanto si intende favorire interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della L.R. 19/2009 che recita "Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell' articolo 29, nonché di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale..";

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà di applicare la quota del 5% del costo documentato di costruzione da applicarsi per tutti i tipi di attività sopra elencate;

Considerato che ai sensi del comma 2 art. 29 della L.R. 19/2009, a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune;

Ritenuto ai sensi del comma 6 dell'art. 29 della L.R. 19/2009 di determinare nella misura del 100% la compensazione fra oneri di urbanizzazione primaria e secondari e fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli interventi previsti dal comma precedente, con tetto massimo corrispondente della compensazione corrispondente all'importo degli oneri di urbanizzazione;

Considerato che nella fissazione dei coefficienti correttivi da applicare ai valori unitari (tabella "3" del decreto), il Comune ha la facoltà di recepire i valori da un minimo ad un massimo così come assunti dalla Regione;

Ritenuto opportuno di applicare i coefficienti di correzione minimi al fine di agevolare l'attività edilizia in genere;

Preso atto che ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, applicando l'indice armonizzato europeo IPCA fornito dall'ISTAT;

Udito l'intervento del Sindaco;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e lo Statuto comunale;

Con voti resi in forma palese, favorevoli n. 6, astenuto n. 1 (Filippin Pier Giuliano),

DELIBERA

1) di revocare la precedente deliberazione consiliare n. 06 del 08/02/2013;

2) Di fissare i valori unitari degli oneri di urbanizzazione per le varie attività, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate e desunte dal decreto regionale del 20/01/2012 n. 018/Pres, come aggiornate con DPR. 13/05/2015 n. 097/Pres (aggiornamenti evidenziati in rosso) precisando che i valori ivi riportati sono stati ridotti, ai sensi del comma 2 art. 30 della legge regionale 11/11/2009 n. 19, del 50%, limitatamente agli oneri di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali;

3) di fissare ai sensi dell'art. 13 del D.P.REG. del 20/01/2012 n. 018, in considerazione dell'attuale delicata situazione del comparto edilizio in regione, in sede di prima applicazione, ai valori contenuti nella tabella 1 la riduzione iniziale del 30% e ai sensi del comma 2 del sopraccitato articolo di determinare le modalità di allineamento ai valori tabellari previsti dalla tabella 1, nel termine di 5 anni, fissato dall'art. 29. comma 7 della L.R. 19/2009 applicando le seguenti riduzioni: primo anno del 30%; secondo anno del 30%; terzo anno del 20%; quarto anno del 20%; quinto anno del 10%;

4) di fissare, ai sensi comma 3 dell'art. 30 della L.R. 19/2009 la riduzione del 50%, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalle leggi di settore”;

5) di fissare ai sensi comma 4 dell'art. 30 della L.R. 19/2009 per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo del costo di costruzione, ove dovuto, del 50 per cento dell'importo”;

6) di fissare ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 19/2009 per il rilascio del permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento di servizi, la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell' articolo 29, nonché la quota pari al 5 per cento del costo documentato di costruzione, da applicarsi per tutti i tipi di attività sopra elencate;

7) di fissare ai sensi del comma 2 art. 29 della L.R. 19/2009, per il richiedente il permesso di costruire che si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, a scomputo del contributo di costruzione, ai sensi del comma 6 dell'art. 29 della L.R. 19/2009, nella misura del 100% la compensazione fra costi delle opere urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e gli oneri di urbanizzazione più costo di costruzione per gli interventi previsti, con tetto massimo corrispondente all'importo degli oneri di urbanizzazione più costo di costruzione; precisando che le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune;

8) di approvare, pertanto, le incidenze definitive per l'applicazione dei contributi in argomento, quali risultano dalle allegate tabelle, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e i parametri correttivi sopra riportati.

Con separata e palese votazione, con voti resi in forma palese, favorevoli n. 6, astenuto n. 1 (Filippin Pier Giuliano), stante l'urgenza di procedere, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 17 dicembre 2015

Il Responsabile

F.TO MARTINA RAVAGNI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 18 dicembre 2015

Il Responsabile

F.TO FRANCESCA DE DAMIANI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Pezzin Luciano Giuseppe

Il Segretario

F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 31/12/2015 al 15/01/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Erto e Casso, li 31/12/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Martina Ravagni

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/12/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 31/12/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Martina Ravagni

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento
Martina Ravagni